



Sent. n. 104/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37455** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Lacatena e dall'Avv. Salvatore Basso ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 c.g.c.

Oggetto: accertamento dell'aggravamento di patologie ai fini dell'equo indennizzo.

Visto il D.Lgs. n. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 aprile 2024, l'Avv. Salvatore Basso - anche in sostituzione dell'Avv. Leonardo Lacatena - per il ricorrente ed il Lgt. Bernardo Barrea - su delega orale del Lgt. Tommaso Cuscito - per il Ministero

dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2023, il Sig. XXX ha dedotto:

- di aver prestato servizio presso la Guardia di Finanza dal 1980 al 2010, data di congedo per cardiopatia ipertensiva e O.S.A.S.;
- che, con Decreto n. XXX del XXX, il Comando Generale della Guardia di Finanza lo ha riconosciuto affetto dalle infermità “*IPOACUSIA BILATERALE DA TRAUMA ACUSTICO*” e “*POLISINUSITE ETMOIDO MAXILLO SFENOIDALE BILATERALE DI TIPO IPERPLASTICO CATARRALE CON STENOSI TUBARICA RINOGENA*”, ritenute ascrivibili alla Tabella B;
- di aver presentato, in data 15 luglio 2019, istanza di aggravamento e domanda di equo indennizzo delle infermità “*Polisinusite etmoido - maxillo - sfenoidale bilaterale di tipo iperplastico-catarrale (causa di stenosi tubarica rinogena)*” e “*Rinofaringite cronica (per episodi di cefalea frontale)*”;
- di essere portatore di plurime infermità giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio (“a) *Ipoacusia neurosensoriale sinistra per le frequenze acute P.P.T. 14%*”; “b) *sinusite mascellare in atto: sinusopatia mascellare cronica. Sinusopatia Etmoidale cronica*”; “c) *cervico-lomboartrosi con discopatie cervicali multiple ed ernia discale L5-S1 con segni EMG di danno neurogeno a sin*”; “d) *pregressa reazione ansioso disforica somatizzata da riferito disadattamento ambientale in remissione completa. In atto: disturbo dell'adattamento cronico con ansia e depressione mista*”; “e) *rinofaringite cronica*”; “f) *cardiopatia*”;

	<i>ipertensiva in buon compenso emodinamico (F.E. 65%)”; “g) sindrome</i>	
	<i>delle apnee ostruttive di grado severo in buon compenso clinico in</i>	
	<i>trattamento notturno con C-PAP-”;</i>	
	- che la Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale	
	- Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, ha respinto	
	l’istanza di aggravamento del 15 luglio 2019 giusta determinazione	
	dirigenziale del XXX (prot. n. XXX).	
	Il ricorrente ha, quindi, chiesto di: <i>“accertare e dichiarare l’illegittimità ed</i>	
	<i>annullare la determinazione Dirigenziale Posizione n. XXX, Prot. N. XXX del</i>	
	<i>XXX, emessa dalla Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo</i>	
	<i>Nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza con il</i>	
	<i>quale veniva respinta l’istanza di protocollo n. XXX del XXX e tutti i</i>	
	<i>presupposti atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con</i>	
	<i>l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente per cumulo delle</i>	
	<i>seguenti infermità: “ “SINUSOPATIA MASCELLARE SINISTRA ED</i>	
	<i>ETMOIDALE SINISTRA e RINOFARINGITE CRONICA CON IPERTROFIA</i>	
	<i>DEI TURBINATI”, all’accoglimento della istanza di aggravamento</i>	
	<i>protocollo n. XXX del XXX, con conseguente ascrivibilità della sinusopatia</i>	
	<i>alla 6^ categoria Tabella A e della rinofaringite cronica, per equivalenza, alla</i>	
	<i>8^ categoria della Tabella A, con condanna dell’Amministrazione al</i>	
	<i>pagamento come per legge delle relative somme maggiorate di interessi e</i>	
	<i>rivalutazione, con ogni statuizione consequenziale”.</i>	
	In via istruttoria, ha chiesto di ammettere verificaione o C.T.U. diretta a	
	verificare se la sinusopatia sia ascrivibile alla 6^ categoria della Tabella A	
	mentre la rinofaringite cronica, con criterio di analogia ed equivalenza, sia	
	3	

camera di consiglio - di seguito trascritto.

DIRITTO

5. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dal Sig. XXX per l'accertamento dell'aggravamento delle infermità “*SINUSOPATIA MASCELLARE SINISTRA ED ETMOIDALE SINISTRA e RINOFARINGITE CRONICA CON IPERTROFIA DEI TURBINATI*” ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo.

6. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile sollevata dalla Guardia di Finanza, ed in ogni caso rilevabile d'ufficio, è fondata.

6.1. Osserva, preliminarmente, questo Giudice che: “[...] *per individuare in quale plesso giudiziario si radica la giurisdizione occorre avere riguardo all'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima [...]*” (v. Corte dei conti, II^a Sez. Giur. App., 28 ottobre 2019, n. 377).

6.2. La giurisdizione del giudice contabile sull'accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio sussiste nella misura in cui l'invocata verifica sia funzionale al riconoscimento di un beneficio pensionistico a carico dello Stato (art. 1, comma 2, c.g.c., artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934 ed art. 103, comma 2, Cost.).

In merito, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno recentemente

	affermato che: “[...] è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata” (v. Corte dei conti, SS.RR., 17 agosto 2023, n. 12).	
	Tali rilievi sono riferibili, <i>mutatis mutandis</i>, anche all’ipotesi in cui l’accertamento domandato alla Corte dei conti riguardi il sopraggiunto aggravamento di una patologia esistente, dovendo la verifica chiesta al giudice contabile essere finalizzata al conseguimento, sia pure in futuro, di un beneficio pensionistico a carico dello Stato.	
	6.3. Nel caso di specie, la pretesa sostanziale fatta valere dal Sig. XXX attiene all’accertamento dell’aggravamento delle dedotte patologie ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, come da istanza amministrativa dell’interessato e provvedimento di diniego della Guardia di Finanza - oggetto di impugnazione nel presente giudizio - nonché come confermato dal patrono del ricorrente in occasione dell’udienza di discussione.	
	Tale rilievo trova, peraltro, conferma nell’assenza, nel ricorso introduttivo, di una prospettazione di parte attrice circa il proprio interesse all’accertamento dell’aggravamento delle dedotte patologie ai fini di un (sia pure futuro) trattamento pensionistico di privilegio.	
	6.4. Tanto rilevato, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui	
	6	

	l'equo indennizzo costituisce un beneficio economico fondato sulla protezione	
	del rischio professionale destinato ai dipendenti legati da rapporto d'impiego	
	con una Pubblica Amministrazione che hanno riportato infermità o lesioni in	
	costanza di servizio e, dunque, attiene al rapporto di impiego e non al	
	trattamento di quiescenza, né a questioni in qualche modo incidenti sul	
	contenuto del diritto pensionistico, sicché la relativa pretesa è, come tale,	
	estranea alla cognizione della Corte dei conti e rientra pienamente nella	
	giurisdizione del giudice del rapporto di impiego (v. Corte dei conti, Sez. Giur.	
	Puglia, 21 febbraio 2020, n. 165).	
	La questione relativa all'equo indennizzo è, quindi, estranea alla <i>potestas</i>	
	<i>iudicandi</i> del giudice contabile, essendo rimessa, viceversa, alla cognizione	
	del giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro - che nel caso di	
	specie è il giudice amministrativo, avendo la controversia ad oggetto	
	l'aggravamento di patologie afferenti all'attività lavorativa di un soggetto già	
	appartenente alla Guardia di Finanza (artt. 2 e 3 D.Lgs. 165/2001 e art. 133,	
	comma 1, lett. i, D.Lgs. 104/2010) - con conseguente onere della parte	
	interessata di riassumere la causa nei termini e nei modi previsti dall'art. 17,	
	comma 2, c.g.c.	
	7. La definizione della presente controversia con pronuncia in rito consente la	
	compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37455 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del	
	7	

